



Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

DIREZIONE GENERALE A.T.M.
UFFICIO CENTRALE METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI
- Via Antonio Bosio, 15 - 00161 ROMA -

CIRCOLARE N. 110

Protocollo... 136-1367...

del... 26.01.2000.

- Alle **CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**

- Alla **REGIONE VALLE D'AOSTA**

- Agli **UFFICI PROVINCIALI METRICI**
delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano

- Alla **ANIMA - Via L. Battistoni Sassi, 11/B**
20133 MILANO

OGGETTO : Bilance per centrali di betonaggio : interpretazione del D.M.5
set.69, n.348156 alla luce delle disposizioni del D.lgs. 29
dicembre 1992, n.517.

L'ANIMA (Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine), sollecitata da propri associati nel settore della fabbricazione di centrali di betonaggio, ha esposto il problema circa la validità da attribuire ad un modello di bilancia a funzionamento non automatico, munita di certificato CE del tipo, qualora venga utilizzata per le centrali di betonaggio a funzionamento automatico disciplinate dal D.M.5 set.69, n.348156.

Tale validità era intesa nel senso della necessità o meno di richiedere, da parte del fabbricante le bilance per centrali di betonaggio, a termine dell'art. 2, punto 2.2 del D.M. n.348156/69, apposito provvedimento ministeriale, benché le modificazioni ed aggiunte apportate al modello di bilancia munita di certificato CE del tipo non riguardassero il modello stesso ma più semplicemente i dispositivi, già presenti nella centrale di betonaggio, ad esso asserviti di movimentazione, di carico e scarico, di azionamento dell'impasto e di attivazione dei circuiti di controllo e quant'altro, ivi compresa la gestione remota dei dati riguardanti la miscelazione e i suoi componenti.

Inoltre, avuto riguardo nello specifico al punto 2.2.3 del D.M. 5 set.69, n.348156, dove si parla di <<.bilance a funzionamento elettronico e gli strumenti, in genere, di nuova concezione, ...>>, per i quali necessiterebbe la preventiva emanazione di apposito provvedimento ministeriale, ai sensi dell'art.7 del Regolamento tecnico, per tali bilance, quando siano a funzionamento non automatico, la norma risulterebbe superata dal dispositivo del D.lgs. 29 dicembre 1992, n.517 che rimanda ai requisiti della norma europea EN 45501 e quindi alla certificazione CE del tipo di un Organismo notificato.

La predetta Associazione ha rilevato anche il fatto che la vendita del calcestruzzo preconfezionato viene effettuata a volume e non a peso e che, nel caso di bilancia per centrale di betonaggio a funzionamento non automatico, ai sensi del disposto dell'art.3 punto 3.1 del precitato D.M. n.348156/69, dovrebbe essere sottoposta <<. alla verifica prima ed alla legalizzazione, indipendentemente dall'uso che farà di esse il futuro acquirente.>> e che solamente per la verifica periodica al punto 4.4 ne è previsto l'esonero sotto determinate condizioni, contrariamente a quanto previsto agli artt.2 e 3 del D.lgs. 517/92 per cui, appunto, dovrebbe rientrare nelle utilizzazioni di cui alla lettera b), comma 2 dell'art.2 di quest'ultimo decreto e non nelle utilizzazioni di cui alla lettera a).

Invero, sulla base di tali argomentazioni e nella considerazione che le parti essenziali delle bilance per centrali di betonaggio con testata indicatrice a "funzionamento elettronico", identificate negli articoli 1 e 2 del D.M. n.348156/69, attualmente, nel loro insieme, non sono nient'altro che modelli di bilancia a funzionamento non automatico di certificazione CE del tipo, è possibile affermare che la garanzia metrologica è adeguatamente assicurata

anche nel caso in cui una bilancia munita di certificato CE del tipo venga utilizzata per centrali di betonaggio automatizzate e cioè:

<<Per uno strumento a funzionamento non automatico, munito di approvazione CE del tipo che consenta la possibilità di collegamenti a dispositivi e periferiche, ancorché queste ultime destinate alla "automazione del processo di pesatura", e purché non si renda necessario modificare le caratteristiche del modello CE approvato, non è richiesta una ulteriore approvazione di modello di bilancia a funzionamento automatico (AWI), cioè non è richiesta l'approvazione di modello nazionale>>.

Quest'Ufficio Centrale Metrico - Divisione V, ravvisata l'opportunità di razionalizzare una corretta interpretazione del D.M. n.348156/69 alla luce della disciplina metrologica di cui al D.lgs. 517/92, sentito il parere del Comitato centrale metrico nella seduta del 6 /11/99, nelle more di una revisione regolamentare della materia, anche nella previsione di una specifica normativa comunitaria sulle centrali di betonaggio, ritiene che:

negli articoli e nelle menzioni ricorrenti del D.M.5 settembre 1969, n.348156 che disciplina le bilance elettroniche per centrali di betonaggio a funzionamento automatico o non automatico, deve intendersi

1. Per <<..strumento regolarmente ammesso..>> anche qualsiasi strumento elettronico a funzionamento non automatico munito di certificato di approvazione CE del tipo rilasciato ai sensi della direttiva 90/384/CEE sulla armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico attuata con D.lgs. 29 dicembre 1992, n.517,

2. Per <<..norme regolamentari vigenti..>> anche la norma europea EN 45501, in quanto applicabile,

3. Per <<.. provvedimento di approvazione..>> anche il certificato CE di approvazione del tipo.

Nel caso in cui la bilancia per centrale di betonaggio a funzionamento non automatico fosse esonerabile, avuto riguardo al punto 4.4 del D.M. 348156/69 e al D.lgs. 517/92, art.2, comma 2, lettera a) ed in particolare al punto 3, trovano applicazione le disposizioni del D.lgs. 517/92, in quanto applicabili ed alle stesse condizioni.

Ai fini della ammissione alla verifica prima delle bilance elettroniche sia a funzionamento automatico che non automatico, senza altra formalità, ai sensi dell'art.2 del D.M. 348156/69, si ripete e si specifica quanto già detto:

<<Per uno strumento a funzionamento non automatico, munito di approvazione CE del tipo che consenta la possibilità di collegamenti a dispositivi e periferiche, anche se queste ultime destinate alla "automazione del processo di pesatura", e purché non si renda necessario modificare le caratteristiche del modello CE approvato, non è richiesta una ulteriore approvazione di modello di bilancia a funzionamento automatico, cioè non è richiesta, per le bilance per centrali di betonaggio a funzionamento automatico utilizzando il predetto modello di bilancia CE, la "preventiva emanazione di apposito provvedimento ministeriale" di cui è fatta menzione al punto 2.2 del D.M. 348156/69, essendo in tale caso applicabile il disposto dei punti 2.1 e seguenti>>.

Gli estremi della presente circolare dovranno essere riportate tra le iscrizioni regolamentari delle bilance elettroniche per centrali di betonaggio.

Roma... 6.6.11.2000

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Ing. Francesco Bianzino)

